

N. R.G.



TRIBUNALE DI LECCE

SEZIONE I CIVILE

In composizione monocratica, nella persona del GOT Alida Accogli ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c. nella causa civile di primo grado promossa da:

[REDACTED] nato in MALI, il **[REDACTED]** (C.F. **[REDACTED]**), rappresentato e difeso dall'Avv. STEFANO MAIORANO, elettivamente domiciliato presso il suo studio in LECCE ALLA VIA MANZONI N. 1;

-ricorrente -

contro

MINISTERO DELL'INTERNO - COMMISSIONE TERRITORIALE DI LECCE

- resistente contumace -

con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale

OGGETTO: riconoscimento protezione internazionale

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con ricorso del 15.12.15 il ricorrente, cittadino del Mali, ha impugnato il provvedimento emesso il 18 novembre 2015 e notificato il 9 dicembre 2015 con il quale la Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Lecce gli ha negato il riconoscimento della protezione internazionale.

Il Ministero dell'Interno, ritualmente citato, non si è costituito in giudizio.

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento chiedendo il riconoscimento dello status di rifugiato, in subordine della protezione sussidiaria od infine il rilascio di permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Innanzi alla commissione aveva dichiarato di essere originario del villaggio di Djeura in Mali (Kayes) e di essere fuggito poiché alcuni soggetti del suo villaggio pretendevano la terra appartenente alla sua famiglia. Costoro, a suo dire, avrebbero ucciso il padre e ferito gravemente lui, nel mentre la madre

e la sorella erano scappate in un luogo sicuro. Egli era dunque scappato nonostante la ferita da arma da fuoco riportata. Egli era stato poi visitato da un medico unicamente in Italia, ove appunto, presso il nosocomio di Taranto, gli era stata refertata la presenza di un corpo estraneo in sede ascellare in ritenzione di proiettile.

Il racconto del richiedente risulta astrattamente credibile e coerente, invero comprovato dal referto prodotto e tuttavia egli non ha sufficientemente esplicitato i motivi per i quali possa avere un fondato motivo di persecuzione così da invocare i benefici conseguenti.

Nondimeno, quanto alla situazione del Paese di origine, con il comunicato del gennaio 2014 (intitolato POSIZIONE UNHCR SUI RIMPATRI IN MALI - AGGIORNAMENTO I) - 1' UNHCR da atto del sostanziale miglioramento della situazione generale del paese evidenziando quanto segue: "Il 18 giugno 2013, il Governo del Mali, il Movimento nazionale di liberazione dell'Azawad (MNL) e l'Alto Consiglio per la liberazione dell'Azawad hanno firmato un accordo preliminare di pace, a Ouagadougou in Burkina Faso, disponendo un immediato cessate il fuoco, il ritiro dell'esercito maliano, ed il graduale reinsediamento delle istituzioni governative nella regione di Kidal. Questa evoluzione della situazione in Mali è stata accolta come un importante progresso nel dialogo politico tra i vari gruppi ribelli ed il governo"; b) Le elezioni presidenziali del Mali tenutesi il 28 luglio ed il successivo ballottaggio del giorno 11 agosto 2013 (nell'ambito dei quali l'UNHCR ha garantito supporto ai rifugiati maliani nell'esprimere il proprio voto pur trovandosi fuori dal Paese) sono stati generalmente considerati come eventi positivi e come un utile tassello del processo di riconciliazione e normalizzazione. Le elezioni legislative, svoltesi in due turni a novembre ed a dicembre 2013, hanno ulteriormente consolidato questo trend"; c) "Nel contesto di tali miglioramenti della situazione politica e delle condizioni di sicurezza in Mali, a partire da aprile 2013 sono iniziati ritorni spontanei di gruppi di rifugiati maliani dai Paesi limitrofi, sebbene i numeri complessivi non siano noti. Il ritorno di rifugiati, così come di persone internamente sfollate, sta avvenendo principalmente verso aree delle regioni di Timbuktù e Gao"; "Tuttavia bisogna rilevare che nonostante i ritorni spontanei nell'arco degli ultimi sei mesi verso la suddetta regione, in particolare verso le province di Timbuktù e Gao, la situazione nel Nord del Paese rimane instabile. Continuano, infatti, a registrarsi gravi incidenti e violazioni dei diritti umani, tra cui ritorsioni contro coloro che hanno fatto ritorno nel Paese e non solo. Numerosi attacchi testimoniano la perdurante esigenza di estrema vigilanza. Molte c.d. "milizie di autodifesa", costituite nel 2012 in opposizione ai gruppi armati separatisti e/o islamisti ed operanti al di fuori del sistema di sicurezza a controllo statale, sono tuttora attive nel Nord del Mali. E' documentato che alcune di queste milizie hanno compiuto gravi violazioni di diritti umani. Inoltre, le condizioni socio-economiche in alcune aree del Nord del Mali non sono ancora state riportate

alla situazione antecedente il conflitto. Infrastrutture ed accesso ai servizi primari sono ben lontani dall'essere ripristinati: questo determina la perdurante dipendenza della popolazione locale dagli aiuti umanitari. L'UNHCR, pertanto, ritiene che la situazione non consenta ancora rimpatri sostenibili in condizioni di sicurezza e dignità delle persone.”; “La situazione a Kidal e nei dintorni risulta particolarmente preoccupante, anche per la presenza di un'ampia pluralità di soggetti armati tra cui gli eserciti maliano e francese, i contingenti MINUSMA e le truppe MNLA. Quest'ultimo si trova confinato nelle proprie caserme ma non è disarmato. Nessun meccanismo che garantisca l'applicazione della legge è operativo in quest'area”; “Alla luce della normalizzazione della situazione nella parte meridionale del Mali, l'UNHCR non rinnova la richiesta di sospensione dei rimpatri forzati verso questa zona del Paese per coloro che hanno ricevuto un diniego di protezione internazionale, deciso nel merito e nel rispetto di procedure eque. Rispetto a chiunque provenga dal Sud del Mali e tuttora chieda protezione internazionale in base a specifici motivi individuali, l'UNHCR ritiene che la relativa istanza debba essere valutata secondo le procedure di asilo in vigore prendendo in considerazione le circostanze individuali del caso; con la precisazione che la parte meridionale del Mali comprende le province di Kayes, Sikasso, Segou, Mopti, Koulikoro e Bamako (distretto della capitale)”.

Non si rinvencono nei siti di specifica attendibilità notizie in ordine ad un deterioramento nel corso del 2014 delle condizioni del sud paese sotto il profilo dell'esplosione di situazioni di violenza riconducibili al concetto di conflitto locale o internazionale ed in particolare, la zona di provenienza del richiedente (Kayes) è espressamente considerata estranea alle zone di maggiore tensione.

La protezione sussidiaria è correlata all'allegazione e dimostrazione di una situazione di minaccia grave e individuale alla vita ed alla persona di un civile derivante da violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale, mentre le notizie reperite si limitano a riferire, per l'epoca recente, di situazioni di instabilità e di limitati episodi di violenza localizzata nel sud del paese, ma non evidenziano scontri tra fazioni opposte, di portata significativa, e soprattutto non si lamentano vittime civili, se non stranieri.

Considerato che la situazione nel sud del paese non appare ancora del tutto stabilizzata (come si ricava anche dal sito “viaggiare sicuri” del Ministero degli Affari Esteri), la concessione della protezione umanitaria appare adeguata alle esigenze di tutela del richiedente, anche considerato che il ricorrente proviene dalla regione di Kayes nella parte meridionale del Paese. In particolare, “in tema di protezione internazionale dello straniero, quando, in sede di valutazione giudiziale delle condizioni necessarie ai fini della concessione della misura della protezione sussidiaria, venga accertata l'esistenza di gravi ragioni di protezione, reputate astrattamente idonee

all'ottenimento della misura tipica richiesta ma limitata nel tempo, (ad esempio, per la speranza di una rapida evoluzione della situazione del paese di rimpatrio o per la stessa posizione personale del richiedente, suscettibile di un mutamento che faccia venire meno l'esigenza di protezione), deve procedersi, da parte del giudice, al positivo accertamento delle condizioni per il rilascio, della minore misura del permesso umanitario, che si configura come doveroso da parte del Questore" (Cass. Ordinanza n. 24544 del 21/11/2011).

Al ricorrente deve, pertanto, essere concessa la protezione umanitaria.

Quanto alle spese di lite deve dichiararsene il non luogo a provvedere.

Si provvede con separato decreto contestuale – ai sensi dell'art. 83 comma 3-bis D.P.R. 115/2002 - alla liquidazione dei compensi in favore del difensore.

PER QUESTI MOTIVI

Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:

- Rigetta la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato.
- Rigetta la domanda di riconoscimento della protezione sussidiaria.
- Dichiarata la sussistenza di gravi motivi umanitari che impediscono il rientro del richiedente ~~XXXXXXXXXXXX~~ nato in MALI, il ~~XXXXXXXXXX~~ (C.F. ~~XXXXXXXXXXXX~~), nel paese di origine e conseguentemente dichiara il suo diritto al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari.
- Dispone la trasmissione della presente ordinanza al Questore per l'eventuale rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 5 comma 6 d.lgs. 286/98
- Nulla sulle spese di giudizio.

Lecce, 8.02.2017

Il Giudice Onorario
(Avv. Alida Arragli)

Depositato in Cancelleria
- 8 FEB 2017
oggi